

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grabau a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRABAU. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. (518)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati Veroni e Valenzani circa la bollatura dei recipienti chiusi destinati al commercio dei liquidi.

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, segretario, legge: (Vedi tornata del 10 dicembre 1914).

PRESIDENTE. L'onorevole Veroni ha facoltà di svolgerla.

VERONI. La proposta di legge che, con l'onorevole collega Valenzani, ho l'onore di presentare all'attenzione della Camera e del Governo, realizza le aspirazioni di tanta parte dei nostri agricoltori, i quali da moltissimi anni fanno sentire per quanto alta, ma inutilmente, la loro protesta contro le frodi che a' loro danni si perpetrano nell'esecuzione dei contratti per acquisto dei vini o di altri prodotti liquidi. Noi più che altri ce ne siamo fatti eco, poichè forse qui nella provincia di Roma più che altrove sono ancora in uso misure di capacità, che non rispondono perfettamente alla unità metrica, ma che d'altra parte rappresentano una tradizione così inveterata che se ne presenta impossibile la soppressione dalla vita agricolo-commerciale della nostra regione. Abbiamo voluto ricordare il Lazio, perchè a noi più insistentemente sono pervenute le doglianze degli onesti produttori talvolta manifestatesi attraverso anche agitazioni vivissime, ma non possiamo dimenticare che anche in Puglia, ove a simiglianza del nostro « barile romano » è in uso il barile di Corato, la quartara di Andria e la mezza di Massafra, spesso partirono proteste e persino petizioni al Parlamento per invocare provvedimenti legislativi atti a combattere le frodi che si compiono nelle contrattazioni per l'acquisto dei liquidi.

È non è la prima volta che la Camera è chiamata ad occuparsi della materia: già nel 1902 gli onorevoli Giacinto Frascara ed Aguglia presentarono un progetto di legge inteso ad esigere la bollatura obbligatoria sul « barile romano », misura di capacità di 60 litri.

Il relatore della legge che dalla Camera venne approvata, e precisamente l'onorevole Aguglia, notava che tale capacità di 60 litri per ogni barile spessissimo riesce affatto teorica: essa varia dai 60 ai 65 litri poichè di sovente, da alcuni compratori poco scrupolosi, i barili vengono raschiati all'interno o in un altro modo allargati nella costruzione, di maniera che la capacità di essi viene fraudolentemente aumentata. Ed è così che i compratori ricevono una quantità di vino sensibilmente superiore a quella che contrattano e pagano.

Ad esempio, calcolando approssimativamente sopra una eccedenza media, nella sola città di Velletri, sopra 10,000 botti di 16 barili ognuna vendute ogni anno, quei compratori prelevano indebitamente oltre 3,000 ettolitri di vino, a danno specialmente dei più piccoli proprietari che sono i più bisognosi e i meno atti a difendersi contro un così disonesto abuso.

Lo stesso e forse in condizioni anche maggiori avviene in tutto il Lazio, una delle più belle e delle più importanti regioni vinicole del nostro paese.

A siffatta frode il disgraziato proprietario venditore non ha mai sinora potuto sottrarsi, e ciò, perchè esso ben conosce che se gli viene in mente di accampare la giusta pretesa di verificare la esatta capacità del barile non farebbe che perdere il cliente, il quale si rivolgerebbe altrove, per cui nelle contrattazioni di compra e vendita del vino, è sempre il compratore che detta legge. S'intende bene che fra i compratori fanno lodevole eccezione quei negozianti onesti che disdegnano di fare uso di mezzi fraudolenti e che sono d'accordo con i proprietari nel deplorarli. Ma la frode non si limita ad arrecare danno ai produttori, poichè essa danneggia anche l'Erario dello Stato. Difatti il compratore poco scrupoloso, nel portar via maggior quantità di vino, risparmia anche il pagamento del dazio su tutta quella quantità di vino che carpisce e che è superiore a quella che ha contrattato.

Lo stato della legislazione al riguardo è che il testo unico approvato con Regio decreto 23 agosto 1890 riconobbe il principio